

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 698/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dal 1° al 7 luglio 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dal 1° al 7 luglio 2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 superano la quantità disponibile con il numero d'ordine 09.4380.
- (2) I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dal 1° al 7 luglio 2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 sono

pari alla quantità disponibile con il numero d'ordine 09.4325.

- (3) In tale contesto occorre fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi al numero d'ordine 09.4380, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006.
- (4) Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per i numeri d'ordine 09.4325 e 09.4380,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dal 1° al 7 luglio 2011 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
2. È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2010/11 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d'ordine indicati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

